

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 938 DEL 14/12/2020**

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA DIRIGENZA -
ANNO 2020

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

considerato che:

- per quanto riguarda l'area della dirigenza, alla data odierna non è ancora stato sottoscritto definitivamente il relativo CCNL per l'area delle Regioni ed Autonomie locali per il triennio 2016-2018, essendo stata raggiunta solo l'ipotesi di Contratto in data 16 luglio 2020;
- con decreto del Presidente n.250 del 3/12/2020, preso atto della situazione di ritardo della contrattazione collettiva nazionale, è stata confermata anche per l'anno in corso la disciplina fino ad ora adottata, previa contrattazione decentrata integrativa e fatti salvi i successivi eventuali adeguamenti che dovranno essere apportati una volta disponibile la sottoscrizione definitiva del CCNL di riferimento;
- inoltre, non essendo ancora stato emanato il decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 34/2019, i limiti per la costituzione del fondo per l'anno 2020 risiedono ancora nell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

richiamato il contenuto dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. 25/7/2017 n.75 il quale prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, è abrogata la disposizione dell'art.1 comma 236 della L.28/12/2015 n.208. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata nell'anno 2016 a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

dato atto che è stato certificato nell'Ente il mancato raggiungimento per l'anno 2015 del patto di stabilità interno e pertanto nel fondo dell'anno 2016 non sono state inserite quote di parte variabile, si è pertanto preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni (pari ad € 207.030,54 complessivi); accertata la necessità di procedere comunque, nella more della definizione del contratto

collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente dell'Ente anno 2020 al fine di quantificare precisamente le disponibilità per il riconoscimento della parte variabile della retribuzione e per conservarne i relativi stanziamenti di bilancio, in attesa della definizione delle modalità di spesa da parte della contrattazione decentrata;

ritenuto a tal fine di non apportare modifiche al fondo come già quantificato per gli anni 2017, 2018 e 2019, fatti salvi i successivi adeguamenti che dovranno essere apportati in funzione delle eventuali modifiche introdotte dal futuro CCNL;

atteso che:

- nella quantificazione suddetta sono state considerate tutte le misure di riduzione e contenimento dei fondi via via introdotte dal legislatore, a partire dall'art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147, che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;
- oltre all'ammontare della riduzione “permanente” da operare ex art.1, comma 456 della L.n.147/2013, il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto che: *“...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- all'interno del limite delle risorse complessive del fondo, la quantificazione della parte fissa risulta pari ad € 203.731,16 e la parte variabile ad € 3.294,20;

rilevato che per quanto riguarda la parte variabile del fondo, come negli anni scorsi, non si è ritenuto di stanziare ulteriori risorse aggiuntive e pertanto non vengono contabilizzate risorse per tale fattispecie;

evidenziato pertanto che l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente per l'anno 2020, ammonta ad € 203.731,16, come da all'allegato n.1, da ripartirsi tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2020, come sopra determinato, sono stanziare sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3025 del PEG 2020;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori

- dei Conti, che ha espresso parere favorevole con verbale n.15 dell'11/12/2020;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2020;

D E T E R M I N A

di procedere, per tutto quanto esposto in premessa, alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l'anno 2020, nella misura di € 203.731,16 come da allegato n.1 al presente atto;

di attestare che nel suddetto fondo non sono state stanziare risorse variabili;

di evidenziare che, non essendo ancora stato sottoscritto il nuovo CCNL per l'area della dirigenza delle Regioni ed Autonomie locali i per il triennio 2016-2018 e pertanto essendo ancora vigenti le disposizioni contenute nei precedenti contratti e i limiti al fondo contenuti nell'art.23 c.2 del D.Lgs.75/2017, la presente costituzione viene adottata facendo salvi i successivi eventuali adeguamenti o modifiche che si rendessero necessari;

di dare atto che:

- le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2020, come sopra determinato, sono stanziare sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3025 del PEG 2020;
- sul presente atto di costituzione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole con verbale n.15 dell'11/12/2020;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG2 "Gestione giuridica, amministrazione, organizzazione e valorizzazione delle risorse umane" del PEG 2020.

Reggio Emilia, lì 14/12/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma